

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
CPIA 2 BERGAMO

**DOMANDA PER USUFRUIRE DELL'INTERDIZIONE DAL LAVORO
PER GRAVI COMPLICANZE DELLA GESTAZIONE**

La sottoscritta in servizio in questa istituzione scolastica presso il punto di erogazione di, in qualità di **DOCENTE/ATA** con contratto a tempo **indeterminato / determinato**

CHIEDE

di poter usufruire dell'interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a), del D.L. 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dal _____.

A tal fine allega:

- copia del certificato medico di gravidanza;
- copia del certificato medico attestante le gravi complicanze della gestazione e il periodo di astensione dal lavoro;
- copia dell'istanza prodotta all'Ispettorato del Lavoro;
- copia della ricevuta di tale istanza, rilasciata dall'ispettorato del lavoro, con riserva di esibire, non appena possibile, il relativo provvedimento dell'ispettorato medesimo.

Data _____

Firma

Recapito:

VISTO: Il Dirigente Scolastico
Claudio Angelo CORBETTA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO CPIA 2 BERGAMO

MATERNITA' ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO

Qualora la lavoratrice presenti gravi complicanze della gestazione o preesistenti patologie, che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza, ha diritto all'anticipo dell'astensione obbligatoria dal lavoro per **gravidanza a rischio**.

Di seguito si riporta la procedura da seguire per la concessione della maternità anticipata per gravidanza a rischio.

La lavoratrice presenta alla direzione provinciale del lavoro (DPL) della provincia di residenza il certificato medico del ginecologo che richiede l'astensione anticipata per gravidanza a rischio (complicanze della gestazione). Se il certificato è stato rilasciato da ginecologo privato è necessaria la visita di controllo presso il ginecologo del consultorio USL

La DPL rilascia alla lavoratrice una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda e il periodo di interdizione richiesto.

Rilascio del provvedimento definitivo da parte della DPL, con indicazione del periodo di interdizione concesso (la decorrenza del provvedimento e' dalla data di presentazione della domanda)

Note

In caso di **interruzione della gravidanza** di una lavoratrice in maternità anticipata (sia per lavoro a rischio che per gravidanza a rischio) è necessario che la lavoratrice stessa ne informi la DPL, che provvederà a comunicare a lavoratrice, azienda e INPS l'interruzione del provvedimento di interdizione dal lavoro.

Art. 17 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

Estensione del divieto. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.